



COMUNE DI BRANDIZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Decreto del Sindaco
Numero 5 del 17.1.2020

OGGETTO: Nomina del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dell'amministrazione in ordine alla conclusione dei procedimenti - art. 2 comma 9 bis l.7/8/1990, n. 241 sostituito con D.L. 8 febbraio 2012 n. 5, art. 1, "Disposizioni in materia di esercizio dei poteri sostitutivi".

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art.2 della legge n.241/1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che *"ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"*
- con l'art. 1 del decreto legge 5/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito in legge n. 35 del 4.4.2012, sono state apportate modifiche sostanziali all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, mediante sostituzione dei commi 8 e 9 con i seguenti, nel tempo modificati da altre disposizioni legislative:

" 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato."

Vista la circolare n. 4/2012 del 10/05/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale dispone che il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale

dell'Amministrazione, con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo;

Considerato che la previsione indicata nella succitata circolare è stata successivamente recepita nel corpo del predetto comma 9 bis a seguito della modificazione introdotta dall'art. 13, comma 01 del D.L. 12/06/2012 n. 83, convertito nella Legge 7/08/2012, n. 134, entrata in vigore a far data dal 26 gennaio 2013., in virtù del dettato previsto dal successivo comma 2 bis, dello stesso art.13 del precitato D.L. n. 83/2012.

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, giusto e disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012, convertito dalla Legge n° 35/2012;

Visto l'art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L. in virtù del quale il Segretario comunale "*esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia*";

Ritenuto pertanto di individuare nel Segretario Comunale dell'Ente, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento;

DECRETA

1) Di individuare nella persona del Segretario Comunale di questo comune, la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90 e s.m.i.;

2) Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Comunale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori e al Segretario Comunale;

5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente-Altri contenuti" sottosezione "Accesso civico".



IL SINDACO
(Paolo Bodoni)

Paolo Bodoni